

Circolare **n. 1 - Finanza**
del **23.01.2025**

Sommario

1. La riforma del Fondo di Garanzia per le PMI con effetto dal 1° gennaio 2025

- 1 -

Premessa

Pur se a fronte di alcune modifiche, la Legge di Bilancio 2025 ha sostanzialmente confermato fino al 31/12/2025 le regole per l'accesso al Fondo di Garanzia per le PMI, entrate in vigore nel corso del 2024.

L'importo massimo garantito a regime previsto per singola impresa resta confermato in euro 5 milioni così come resta confermata la non ammissibilità per le imprese rientranti in fascia 5 secondo il modello di valutazione del Fondo di Garanzia.

La definizione di Mid Cap è un'ulteriore novità prevista dalla legge di Bilancio 2025 che potrà entrare in vigore solo a seguito della preventiva autorizzazione da parte della Commissione europea.

Percentuali di copertura delle garanzie.

La legge di Bilancio 2025 ha stabilito per le operazioni di liquidità un'aliquota unica al 50% al posto delle due fino ad oggi previste, che nel 2024 erano pari rispettivamente al 55% e al 60% in base alla fascia di appartenenza.

Resta confermata la garanzia all'80% per tutte le operazioni di finanziamento con finalità di investimento, nonché per le operazioni finanziarie riferite a PMI costituite o che abbiano iniziato la propria attività da non più di 3 anni dal momento della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base del modello di valutazione.

Nel caso delle richieste di riassicurazione/controgaranzia, la percentuale di garanzia è rappresentata dal valore ottenuto dal prodotto tra la garanzia concessa dal soggetto garante (che non potrà mai essere superiore all'80%) e la riassicurazione concessa dal Fondo (che non potrà mai essere superiore all'80%).

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo deliberate dal 01/01/2025 anche se presentate prima di tale data e non ancora deliberate.

Innalzamento dell'importo massimo per le operazioni di importo ridotto fino a 100 mila euro nel caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati.

Un'ulteriore modifica ha interessato le operazioni di importo ridotto che, nel solo caso di richieste presentate da soggetti garanti autorizzati a certificare il merito di credito, vedranno l'innalzamento dell'importo massimo fino a 100.000 euro a fronte del tetto massimo previsto in precedenza pari a 80.000 euro.

La disposizione normativa viene applicata alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate dal 1° gennaio 2025.

Ammissibilità alla garanzia del Fondo delle imprese con numero di dipendenti fino a 499, tenuto conto delle relazioni di associazione e di collegamento con altre imprese (Mid-Cap).

La nuova definizione di Mid-Cap si applica non solo in relazione alla garanzia del Fondo su singole operazioni finanziarie ma anche nell'ambito di garanzia del Fondo su portafogli di finanziamenti, di minibond e di obbligazioni, relativamente alle domande di garanzia su portafogli accolte a partire dal 01/01/2025.

La garanzia alle Mid-Cap è riconosciuta fino alla misura massima del 30% per le operazioni finanziarie per liquidità e nella misura del 40% nel caso di operazioni di finanziamento con finalità di investimento. La disposizione è subordinata alla preventiva autorizzazione da parte della Commissione Europea.

Per maggiori informazioni, tutte le aziende interessate, potranno contattare direttamente il Dott. Bottioni Matteo (m.bottioni@studiobrogli.com).

Cordiali saluti.
Gianluca Broglia